



09 OTT 2023

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ELETTORALI DELL'UNIVERSITA' AGRARIA DI CIVITAVECCHIA

L'Università Agraria di Civitavecchia (in seguito, indicata anche solo come "UA") è ente dotato di personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria, esponente della collettività titolare dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva nel comprensorio di Civitavecchia.

In base alle previsioni Statutarie l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'UA deve avvenire secondo le previsioni, per quanto compatibili, di cui agli art. 71 D.Lgs. n. 267/2000 (eccetto comma 3 bis) ed agli artt. 16 e 23 DPR 570/1960 (per comuni con popolazione non superiore a 10k abitanti). Il vigente Statuto prevede, infine, la possibilità per l'UA di dotarsi di un regolamento elettorale che, in misura integrativa, disciplini aspetti operativi del procedimento elettorale (cfr. co.1 art. 6 Statuto).

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina aspetti di dettaglio del procedimento elettorale (cfr. co.1 art. 6 Statuto) nonché aspetti riguardo le modalità di svolgimento delle elezioni di carattere integrativo, attuativo o esecutivo e integrativo delle cause di incompatibilità e ineleggibilità alla carica di Consigliere, Presidente e Componente del comitato esecutivo (cfr. co. 5 art. 6 Statuto).

Art. 2. - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è applicabile unicamente nei confronti dell'Università Agraria di Civitavecchia e dei soci che compongono l'elettorato attivo e passivo della stessa in relazione al procedimento di elezione dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione (in seguito indicato anche solo come CdA).

Art. 3 - Esercizio del diritto di voto

1. Ha diritto di elettorato attivo e/o passivo il socio non moroso¹ iscritto nell'elenco tenuto dall'UA ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.
2. Il diritto elettorale è personale e nessun socio può farsi rappresentare da terzi (anche muniti di procura speciale notarile) all'atto della votazione; né è consentito l'esercizio del diritto elettorale mediante l'impiego di mezzi telematici (ad es. videoconferenza) e/o telefonici, così come non è possibile esprimere il proprio voto a distanza verbalmente ovvero per iscritto mediante mezzi telematici (ad es. e.mail, pec) o modalità cartacee (ad es. raccomandate e/o telegramma e/o fax).
3. Prima della consultazione elettorale, l'UA deve procedere all'elaborazione della lista dei soci che hanno diritto di elettorato attivo e/o passivo (in seguito, indicata anche solo come "Lista"), sulla

¹ Il termine ultimo essenziale per la rimozione di ogni situazione di debito nei confronti dell'Università Agraria di Civitavecchia deve individuarsi nella data del 19.09.2023, come da disposizione del Presidente dell'Università Agraria di Civitavecchia del 06/09/2023.



scorta delle cui unità verrà indicato il numero dei consiglieri eleggibili a componenti il CdA dell'UA.

4. La Lista dovrà essere pubblicata sul sito internet dell'UA almeno **45 giorni prima** della data indicata per le votazioni mediante indicazione del solo codice fiscale del socio parzialmente oscurato (in maniera tale da non consentire a terzi di estrapolare i dati personali dell'interessato, ma a quest'ultimo di verificare con i dati residui "in chiaro" la propria presenza all'interno della Lista). I soci che non rileveranno il proprio nominativo nella Lista potranno chiedere all'UA chiarimenti, a pena di decadenza entro i successivi 5 giorni dalla pubblicazione, mediante richiesta scritta da inoltrare all'Associazione via pec (pec personale e non di terzi) ovvero piego raccomandato a.r., ovvero istanza scritta da depositare presso la sede dell'UA, cui l'UA darà riscontro entro i successivi 5 giorni (mediante indicazione dell'esito nella sezione del sito internet con le stesse cautele adottate in fase di pubblicazione della Lista). A seguito di tale interlocuzione verranno apportate alla Lista le necessarie eventuali integrazioni e/o modificazioni. Il tempestivo recapito (e non trasmissione) della richiesta entro il termine dei 5 giorni su indicato è a totale rischio del mittente così che se essa perverrà all'UA oltre detto termine di 5 giorni la stessa non verrà presa in considerazione dall'UA.
5. Ai soci inseriti nella Lista l'UA dovrà fornire -almeno 45 giorni prima della data fissata per le votazioni (e non prima di 105 giorni da essa)- una tessera di accreditamento elettorale, valida esclusivamente per la singola procedura elettorale di riferimento, che legittimerà l'intestatario:
 - a. a candidarsi facendo inserire il proprio nome nelle liste elettorali dei candidati alla carica di consigliere del CDA ovvero di Presidente (in seguito indicate anche solo come "Liste" o "Lista");
 - b. ad esercitare il diritto di voto attivo il giorno delle votazioni, previa esibizione della stessa in originale (non sono ammesse copie fotostatiche e/o informatiche) contestualmente all'originale di un documento di identità in corso di validità. La mancata esibizione della tessera originale contestualmente al documento di identità in corso di validità sempre in originale non consentirà al socio elettore di esercitare il diritto di voto.
6. Le operazioni di voto si svolgono nel luogo che verrà prescelto dal Comitato elettorale, generalmente in due giornate, la domenica e il lunedì seguente, la domenica dalle ore 9.00 alle ore 19.00 ed il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; il Comitato elettorale predetto ha facoltà di concentrare le operazioni di voto anche solo in una giornata, la domenica, dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Il Comitato elettorale comunicherà ai soci dell'UAC costituenti l'elettorato





attivo e/o passivo la scelta tra la data unica e la doppia data almeno 40 giorni prima delle consultazioni elettorali.

Art. 4 - Cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sospensione


1. Oltre alle cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sospensione indicate ai commi 3 e 4 di cui all'art. 6 del vigente Statuto non possono candidarsi, e se eletti, decadono (previa immediata sospensione dell'esercizio delle funzioni ove abbiano assunto la carica) coloro i quali abbiano conseguito una condanna, anche solo in esito al primo grado di giudizio, per fatti di malagestione dell'ente o che abbiano tenuto condotte contrarie agli interessi dell'ente contestate per iscritto dall'UA ovvero che abbiano partecipato come candidati nelle liste elettorali delle consultazioni comunali, provinciali, regionali e nazionali negli ultimi 10 anni.


Art. 5 - Comitato Elettorale

1. Il Comitato elettorale è nominato dal Presidente dell'UA *pro tempore* entro il giorno di pubblicazione della Lista ed è composto da un numero di 5 persone, un Presidente e 4 membri, tutti scelti tra cittadini italiani non soci dell'Università Agraria di Civitavecchia che godono liberamente dei diritti politici.
2. Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni ed il loro esatto svolgimento, pur potendosi valere dell'ausilio di terzi (ad es. impiegati amministrativi dell'UA ovvero terzi all'uopo designati dall'UA su richiesta del predetto Comitato) e/o di un segretario, il quale ha mera funzione di supporto amministrativo allo stesso nello svolgimento delle attività ad esso demandate.
3. Il Comitato Elettorale, in attuazione delle disposizioni del presente regolamento e di legge, cura e presiede, con l'eventuale ausilio del personale amministrativo dell'UA e/o di terzi all'uopo incaricati dall'UA medesima, tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni dei componenti il CdA dell'UA e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti dal presente regolamento.
4. I membri del Comitato Elettorale (compreso il Presidente e con esclusione del segretario e/o dei terzi all'uopo designati dall'UA) non possono essere candidati alle elezioni che curano e/o presiedono, così come non possono essere legati da rapporti di parentela e/o affinità, fino al terzo grado, e/o di affari con i candidati della Lista in proprio. A tal fine, al momento dell'assunzione dell'incarico i singoli membri dello stesso (Presidente e 4 membri) sono tenuti a rilasciare una dichiarazione auto-certificativa mediante la quale attestano l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse e/o altro impedimento all'assunzione dell'incarico (secondo il modello allegato A al presente regolamento).



5. Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente.
6. Il Comitato Elettorale svolge, principalmente, i seguenti compiti:
 - a. accerta l'identità personale degli elettori e la corrispondenza con il nominativo riportato sulla tessera di accreditamento elettorale;
 - b. accerta la regolarità delle candidature, delle liste ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti;
 - c. accerta la regolarità delle pubblicazioni e attività preelettorali da parte dell'UA;
 - d. affigge - nel luogo delle elezioni che esso andrà a determinare e che farà pubblicare sul sito istituzionale - le liste elettorali come sopra verificate ed una copia del presente regolamento elettorale, affinché i votanti ne possano prendere visione;
 - e. verifica, convalida e distribuisce al momento della consultazione le schede elettorali di voto, predisposte dall'UA per tramite dei suoi incaricati;
 - f. vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto;
 - g. una volta completate le votazioni, dichiara chiusa la votazione, accerta il numero dei votanti e procede allo spoglio delle schede dandone lettura, mentre uno degli scrutatori -con l'assistenza dell'eventuale Segretario- contrassegnano i voti riportati da ciascun candidato alla carica di Presidente e le preferenze riportate dai candidati alla carica di Consigliere, su appositi fogli di scrutinio. Ogni scheda deve essere vidimata dai componenti il Comitato elettorale (e da eventuali scrutatori terzi); lo spoglio delle schede può avvenire in seduta riservata, cui possono partecipare "in presenza" esclusivamente i candidati alla posizione di Presidente delle liste elettorali ammesse; il Comitato può decidere di procedere, in alternativa, allo spoglio in seduta pubblica sebbene nelle sole forme telematiche (diretta in streaming video via web) e, in tal caso, non è ammessa la presenza di terzi, compresi i candidati alla posizione di Presidente;
 - h. procede alla verbalizzazione, seppur sommaria, delle operazioni di voto, salvo puntualizzazioni rese necessarie da eventi occorsi durante le stesse (verbale poi sottoscritto da tutti i componenti del Comitato);
 - i. decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto.
7. Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell'elezione e compila il relativo verbale che, sottoscritto da tutti i suoi membri, viene affisso nei locali della sede legale dell'UA nonché sul sito internet istituzionale.
8. Il Presidente del Comitato Elettorale convoca, in prima adunanza, gli eletti per raccogliere l'accettazione alla carica.





9. L'adunanza deve svolgersi entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati del voto.
10. L'incarico di componente del Comitato Elettorale è a titolo oneroso.

Art. 6 - Procedura elettorale

1. L'elezione dei componenti² il Consiglio di Amministrazione dell'Università Agraria di Civitavecchia si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Presidente (del Consiglio di Amministrazione dell'UA).
2. Con la lista di candidati al CdA (da redigere secondo il modello allegato C) deve essere presentato, anche, il nome e cognome (e codice fiscale) del candidato alla carica di Presidente.
3. Le liste dei candidati, unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità ed alle dichiarazioni auto-certificative autografe, redatte singolarmente (secondo il modello B allegato al presente regolamento) dai candidati, di assenza di circostanze in ineleggibilità e/o incompatibilità, dovranno essere depositate dal Candidato alla posizione di Presidente al Protocollo dell'UA (negli orari di apertura degli uffici³) non prima della pubblicazione della Lista verificata ed almeno 35 giorni prima del giorno indetto per la votazione. Entro 5 giorni dal deposito di tali liste il Comitato elettorale dovrà procedere alla verifica della rispondenza dei nominativi indicati (ognuno con nome, cognome e codice fiscale) nelle singole liste presentate con i nominativi indicati nella Lista e dell'assenza della indicazione del medesimo nominativo in più liste contemporaneamente, oltre che della presenza delle dichiarazioni auto-certificative predette. Nel caso di rilievo di nominativi da espungere (o perché non presenti nella Lista o perché presenti in più liste contemporaneamente o perché eccedenti il numero di nominativo consentito o perché non abbiano reso la dichiarazione auto-certificativa) il Comitato Elettorale segnalerà -entro il detto termine di 5 giorni- la circostanza per iscritto via pec al candidato alla posizione di Presidente della lista interessata, il quale nelle successive 48 ore fornirà eventuali giustificazioni che saranno valutate dal Comitato nelle successive 48 ore. Al termine di tale valutazione il nominativo potrà essere espunto ovvero potrà essere mantenuto (nel caso di presenza in più liste verrà mantenuto nella lista presentata per prima al prot. UA). Ogni candidato alla posizione di Presidente dovrà comunicare per iscritto all'UA, a pena di esclusione della lista, una propria pec personale ove ricevere comunicazioni connesse alla lista di

² Il cui numero è stabilito in analogia alle previsioni di cui al comma 1 dell'art. 37 del D.Lgs. 267/2000. All'anno 2023 il numero dei soci dell'UA è inferiore a 3.000 unità, così che il numero dei consiglieri del CDA dell'UA è pari a 12 unità (oltre il Presidente).

³ Il lunedì dalle ore _____ alle ore _____; il martedì dalle ore _____ alle ore _____; il mercoledì dalle ore _____ alle ore _____; il giovedì dalle ore _____ alle ore _____; il venerdì dalle ore _____ alle ore _____.




UNIVERSITÀ AGRARIA DI CIVITAVECCHIA

Viale Guido Baccelli, 35 - Tel. 0766/20340 - 00053 Civitavecchia (RM)

Cod. Fisc. n. 83002800585 - I.V.A. n. 06898991002

appartenenza ed alla procedura elettorale. Le liste elettorali così verificate dal Comitato elettorale dovranno essere fatte pubblicare, a cura dell'UA, sul sito internet aziendale almeno **30 giorni** prima del termine fissato per le votazioni elettorali.

4. Ciascuna candidatura alla carica di Presidente del CdA dell'UA è collegata ad una sola lista di candidati alla carica di Consigliere di CdA, comprendente un numero di candidati (in seguito indicati anche solo come "Candidati Papabili") non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti, oltre al Presidente. In calce all'elenco dei Candidati Papabili possono essere indicati i nominativi di non più di due candidati di riserva cui eventualmente attingere nella ipotesi di espunzione -ai sensi del comma 3 art. 5 del presente Regolamento- del nominativo di uno dei candidati papabili indicati nella lista elettorale. Nel caso di omessa indicazione dei candidati di riserva, in ipotesi di espunzione di uno dei Candidati Papabili la lista di questi ultimi si ridurrà stabilizzandosi nel numero residuo, così come si ridurrà stabilizzandosi nel numero residuo nella ipotesi in cui i Candidati Papabili si riduca oltre il numero di candidati di riserva indicati.
5. Nella scheda è indicato, al vertice della lista dei Candidati Papabili, il candidato alla carica di Presidente.
6. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Presidente, ponendo una croce (simbolo "X") nella casella "Voto/Preferenza" corrispondente al nome e cognome e codice fiscale del candidato Presidente. In tal caso il voto viene attribuito non solo al Presidente ma anche a ciascun candidato alla carica di Consigliere di CdA della lista (con esclusione di quelli di riserva). Ciascun elettore può, altresì, esprimere un ulteriore voto di preferenza per un solo candidato alla carica di Consigliere di CdA compreso nella lista collegata al candidato alla carica di Presidente prescelto (con esclusione di quelli di riserva), ponendo una croce nella casella "Voto/Preferenza" corrispondente al nome e cognome e codice fiscale del candidato Consigliere; in tal caso viene assegnato un ulteriore voto al candidato alla carica di Presidente di tale lista.
7. È proclamato eletto Presidente del CdA dell'UA il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella in cui si è indetta la prima consultazione elettorale. In caso di ulteriore parità viene eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione come socio dell'Università Agraria di Civitavecchia.
8. Alla lista collegata al candidato alla carica di Presidente che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al Consiglio di Amministrazione (con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei Consiglieri da assegnare alla lista





contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi). I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri del CdA dell'UA secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Presidente della lista medesima.
10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a Presidente collegato.
11. In caso di decesso di un candidato alla carica di Presidente, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a Presidente e componente del CdA.
12. Sulla scheda elettorale, composta da unico foglio, sono indicate tutte le Liste di Candidati, che saranno posizionate graficamente secondo l'ordine di registrazione al protocollo aziendale (con direzione da sinistra a destra).
13. Sono nulle le schede nelle quali:
 - a. il socio che vota si è fatto conoscere o ha scritto altre indicazioni;
 - b. portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far conoscere il votante;
 - c. portano o contengono segni e/o parole e/o immagini differenti rispetto al simbolo "X" consentito per esprimere il voto del Presidente e la preferenza del Candidato a membro di CDA.
14. Il Comitato elettorale si pronuncia in ordine alle criticità che si verificano in occasione delle operazioni di voto e/o di scrutinio, nonché alla nullità delle schede di voto.
15. Le schede nulle e quelle bianche non concorrono all'attribuzione del voto e/o della preferenza e devono essere, previa sottoscrizione da parte dei componenti del Comitato elettorale, annesse al



verbale. Tutte le altre devono essere, previa sottoscrizione sempre ad opera del Comitato elettorale, chiuse in busta sigillata, firmata sui lembi di chiusura dai predetti componenti.

Art 7 - Reclamo e Ricorso

1. Contro le operazioni elettorali i candidati alla posizione di Presidente, anche in rappresentanza degli altri componenti la lista elettorale di riferimento, possono reclamare al Comitato elettorale entro i 30 giorni successivi al momento della proclamazione di cui al comma 6 dell'art. 5 del presente Regolamento. Il Comitato elettorale si pronuncia in ordine al reclamo entro i successivi 30 giorni mediante trasmissione all'interessato della decisione via pec.
2. Contro la decisione assunta dal Comitato elettorale in ordine al reclamo è ammessa, entro il termine di 30 giorni dalla risposta comunicata via pec, il ricorso all'Autorità Giurisdizionale competente.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministratore *pro tempore* dell'Università Agraria di Civitavecchia.

